

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI**

MARCEGAGLIA HOLDING SPA

PARTE SPECIALE

*Adottato dal CdA di MARCEGAGLIA HOLDING S.p.A.
con delibera del ...*

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	6
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i>	7
1.4 I servizi <i>Corporate</i>	8
1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Holding e altre società del Gruppo	8
1.5 Dei singoli Reati	9
1.6 I Reati rilevanti	10
1.6.1 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001)	10
1.6.2 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001)	15
1.6.3 I Reati Tributari (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001)	17
1.7 Gli altri Reati significativi	21
1.7.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)	21
1.7.2 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinqües</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19/2016)	24
1.7.3 Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001)	25
1.7.4 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/2001)	27
Sezione	II
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	-
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	28
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari	30
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	36
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari	39
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	45
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione	46
2.1.6 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	47

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	49
2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	52

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti ex D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il CdA deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello ex D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Infine, in relazione al **controllo** la GdF nella propria circolare lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo inoltre elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l’esigenza di un’azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo

preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u>	<u>Operativi</u>	<u>Di Reporting</u>	<u>Conformità</u>
	Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM - Rischi</u>	<u>Ambiente interno</u>	<u>Definizione</u>	<u>Eventi</u>	<u>Valutazione dei rischi</u>
Individua otto componenti del sistema di controllo	Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u>	<u>Attività di controllo</u>	<u>Informazioni e comunicazioni</u>	<u>Monitoraggio</u>
	Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u>	<u>Controllo preventivo</u>		
	Dopo aver posto in essere l'azione	Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce MRC Holding, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della società e di Gruppo;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di MRC Holding, prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte

dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, condotte al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'attività della società. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del CdA, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito da MRC Holding, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che Marcegaglia riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

1.4 I servizi Corporate

L'attuale organizzazione del Gruppo Marcegaglia ha reso necessario per il Gruppo sviluppare e centralizzare proprio in MRC Holding, società Capogruppo, alcuni Servizi, al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate* per incrementare le sinergie tra le medesime società e per mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra MRC Holding e altre società del Gruppo

MRC Holding fornisce alcuni Servizi in favore di altre società del Gruppo (tra le quali, ad esempio, MRC Carbon Steel, MRC Plates e MRC Specialties) in forza di un contratto denominato Contratto Corporate Services, allegato al presente Modello, nel quale la società che usufruisce dei Servizi è definita quale "Beneficiario" mentre Holding è definita quale "Service Provider". Il Contratto di Corporate Services era originalmente intestato in capo alla società Marfin S.r.l., che tuttavia, a far data dal 1 gennaio 2022, in conseguenza di un'operazione straordinaria di Gruppo, è stata fusa per incorporazione all'interno di MRC Holding, la quale ne eredita, pertanto, tutte le pendenze contrattuali, e tutti gli acclusi rischi a livello di compliance interna.

Il Contratto Corporate Services prevede tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco dei Servizi che il Service Provider eseguirà in favore del Beneficiario, le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider rende i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità utilizzate dallo stesso Service Provider nell'esercizio della propria impresa che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito di due diligence le procedure implementate dalle società contraenti, ossia le società facenti parte del medesimo Gruppo, sono risultate del tutto compatibili e conformi tra loro.
- che il Service Provider informa tempestivamente il Beneficiario di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre, previsto contrattualmente che Holding e la società beneficiaria si diano reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e
- monitorare ed aggiornare il proprio Modello Organizzativo tenendo in considerazione le novelle legislative sul tema ed organizzative, ai fini di una efficace tutela delle rispettive società.

Holding ed il Beneficiario si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli organizzativi, con particolare riguardo alle aree di detti Modelli che presentano rilevanza ai fini dei Servizi resi, e si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che dovessero avere attinenza con il contratto in questione.

In generale le Società si impegnano, nell'espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei Reati è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l'andamento dei Servizi forniti dal Service Provider e l'esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, vi è il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto Corporate Services precisando che i componenti dell'OdV delle Società sono coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in MRC Holding ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio**), sono:

- reati contro la P.A. *ex art. 25 D.lgs. 231/2001*;
- reati societari *ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di ricettazione e riciclaggio ed in particolare i reati di cui agli artt. 648 *bis* c.p. (Riciclaggio), 648 *ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 *ter.1* c.p. (autoriciclaggio), tutti *ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001*.

Le seguenti tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 hanno invece presentato un livello di rischio **basso**:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.lgs. 231/2001*;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001* con riferimento al solo art. 603-*bis* c.p.;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001*.

Una volta compiuta l'analisi dei rischi è risultato un rischio di possibile commissione **basso** e, pertanto, verranno indicati nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001, queste presentano un livello di rischio **residuo** o **meramente teorico**:

- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001*;

- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater.1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001*;
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001*;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001 e Legge 146/2006*;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 con la sola esclusione dell'art. 603-bis c.p.*;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001*;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies D.lgs. 231/2001*;
- reati ambientali *ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*;
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001*;
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa *ex art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001*;
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001*;
- reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001*;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. duodevicies D.lgs. 231/2001*.

Con riguardo a dette categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

1.6 I Reati rilevanti

1.6.1 Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “[...]se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano [...]” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “*commessi nell'interesse della società*”;
- altre fattispecie sono “*caricate*” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando

quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*³

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

3. *Altri illeciti*

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- Art. 2635-*bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio

³ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "*falso in prospetto*". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "*falso in prospetto*" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "*false comunicazioni sociali*" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

medio o basso in MRC Holding. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità**
- **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che l'articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una novella a seguito dell'introduzione della L. 69/2015, in particolare, modificando la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote
- c) abrogato.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti

sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Appare difficile l'applicabilità della fattispecie vigente (così come, per condotte pregresse di quella ora abrogata). In ogni caso, il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

Questo reato è stato considerato a basso rischio.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo – Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: Uno degli amministratori di MRC Holding tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Collegio Sindacale della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a

seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

La pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

1.6.2 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, *"fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)".* Il D.lgs. 195 del 8 novembre 2021 è intervenuto aggiungendo ulteriori commi all'art. 648 c.p., ove viene specificato che *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"* (comma II); *"La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale"* (comma III) e *"Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione"* (nuovo comma IV). La modifica ha infatti allargato l'ambito di applicabilità della ricettazione anche ai reati base di natura contravvenzionale, così ampliando lo spettro applicativo della fattispecie. L'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che *"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro".* Il D.lgs. 195 del 2021 è intervenuto anche

sulla disciplina del riciclaggio, allargando il novero dei reati presupposto anche alle fattispecie colpose nonché a quelle contravvenzionali, ancorché in tale ultimo caso, la pena comminata al soggetto attivo del reato sia minore *“reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500”*. Infine, all'art. 648 *ter*, il reato di *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*, punisce *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro”*.

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, comma quarto, propone una specifica definizione del concetto di riciclaggio: *“[...] s'intende per riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.”*

Inoltre, il comma quinto specifica che: *“Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”*.

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (*ex art. 648 ter*, comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base *“non colposo”*, ma l'intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l'applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento *“naturale”* da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e

speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell'art. 648 *ter*-1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *"La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni"*.

1.6.3 I Reati Tributari (art. 25 *quinqüiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)

Con la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinqüiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-*bis* per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale sia-no indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele;
- art. 5 per l'omessa dichiarazione;
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-*quater* per l'indebita compensazione;
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, MRC Holding S.p.A. ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-*bis*)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione delle dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in

concreto.

(iii) Dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b”.

Il reato prevede che, salvo che ricorrano i presupposti applicativi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000, chiunque presenti dichiarazioni annuali riportanti ammontare attivi o passivi non rispondenti al vero, al fine di evadere imposte sul reddito o sul valore aggiunto, debba essere punito con la pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di trecento quote.

(iv) Omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Il reato in questione punisce la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, ometta di presentare una dichiarazione fiscale che risulti tenuto ad effettuare. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato *ex* D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito

risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(v) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

(vi) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Il reato punisce la distruzione dolosa della totalità o anche solo di parte delle scritture contabili della società, finalizzata a conseguire l'evasione di imposta dirette o sul valore aggiunto, ovvero a consentire a terzi l'evasione. L'oggetto materiale della condotta può consistere nelle scritture contabili o in altri documenti la cui conservazione sia prevista come obbligatoria dalla legge. La condotta deve rivelarsi idonea a impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'impresa. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(vii) Indebita compensazione (art. 10-quater del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non

spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

La norma sanziona la condotta del soggetto che fruisca di compensazioni al medesimo non spettanti, così sottraendosi al pagamento di imposte ed omettendo di versare le somme dovute. È doveroso evidenziare che tale illecito assume rilevanza nella prospettiva della responsabilità dell'ente da reato ex D.lgs. 231/01 solo ed esclusivamente allorché l'illecito risulti in una frode IVA di natura transfrontaliera, e superi la soglia valoriale di € 10.000.000,00. La sanzione prevista a carico dell'ente può ammontare fino ad un massimo di quattrocento quote.

(viii) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La norma sanziona la condotta di chi compia atti dispositivi fraudolenti e di alienazione simulata di beni propri o altrui, al fine di ostacolare la riscossione erariale. È altresì sanzionata la condotta di chi esponga documentazione falsa al fine di ottenere un trattamento vantaggioso in sede di transazione fiscale. Ambedue le condotte prevedono sanzioni più gravose allorché vengano superate determinate soglie valoriali.

1.7 Gli altri Reati significativi

1.7.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati, qui riportata in senso unitario, non risulta particolarmente significativa per la realtà di MRC Holding tuttavia è oggetto di analisi per quelle residue aree di attività, come a titolo esemplificativo richiesta di erogazioni pubbliche o accertamenti da parte di autorità pubbliche, per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

La categoria dei reati commessi attraverso erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è

qui trattata insieme ai reati contro la P.A.

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di Reati separatamente.

a) Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

d) Artt. 318, 319, 319 *quater* e 320 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, su un piano paritetico, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, vedendo coartata la propria autonoma capacità decisionale.

Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a Marcegaglia offre una somma di danaro ad un funzionario per ottenere il rapido rilascio di un'autorizzazione.

e) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

f) Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'art. 322 *bis* c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di MRC Holding, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

g) Art. 356 c.p., Frode nelle pubbliche forniture

Tale ipotesi di reato può dirsi consumata allorquando un soggetto esercente attività imprenditoriale, nel contesto di un rapporto contrattuale che prevede a suo carico l'obbligo di erogare prestazioni di fornitura (di beni o servizi), o altri obblighi contrattuali, in favore dello Stato o di altro ente pubblico, si renda responsabile di condotte fraudolente.

h) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile alla società, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa - ad esempio per il recupero dei materiali di scarto del ciclo produttivo -, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un *partner* commerciale della società.

i) Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.7.2 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001 e L. 199/2016)

Con Legge n. 199/2016 è stato riformulato il reato previsto punito dall'art 603-*bis* c.p. La legge mira a contrastare il fenomeno del cd. "caporalato". ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-*bis* c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603-*bis* c.p. riferisce che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (si sono indicate quelle più rilevanti):

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In astratto tale reato potrebbe essere commesso anche da Holding e, pertanto, si è ritenuto opportuno indicarla nel Modello organizzativo, nonché prevedere delle misure di controllo.

1.7.3 Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)⁴ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio colposo, art. 589 c.p. e lesioni personali colpose, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio colposo), è bene specificare che, per quanto attiene alla responsabilità da reato degli enti, lo stesso può assurgere a due differenti livelli di gravità, disciplinati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 25 *septies*. Anzitutto, secondo quanto disposto dal comma 1, qualora l'illecito presupposto sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Questa è, naturalmente, l'ipotesi di maggior gravità. Tuttavia, questa particolare fattispecie trova applicazione solo in casi particolari, ove la negligenza e l'imperizia organizzativa si manifestino in contesti caratterizzati da profili di rischio particolarmente significativi. Infatti, la sua applicazione, infatti, è circoscritta alle sole aziende in capo alle quali risulta obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) del D.lgs. 81/2008, e quindi alle seguenti ipotesi:

- lett. a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Si tratta di aziende i cui stabilimenti contengano sostanze definite come "pericolose";
- lett. b) nelle centrali termoelettriche;
- lett. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 e 33 (rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

- lett. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- lett. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- lett. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) (agenti biologici passibili di provocare malattie gravi), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- attività disciplinate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Diversamente, se l'illecito presupposto di omicidio colposo dovesse verificarsi in un contesto non rispondente ai summenzionati requisiti specifici, ma comunque in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione il comma secondo dell'art. 25-septies. In tale ultima ipotesi, caratterizzata da minore gravità rispetto alla precedente, la sanzione a carico dell'ente va da 250 a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano, in ambedue i casi, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per quanto attiene, invece, al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 590 c.p., la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 25-septies del Decreto prevede una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁵.

Questa categoria di reati risulta a rischio di commissione basso per MRC Holding S.p.A., ed i profili di maggiore rilevanza ineriscono, essenzialmente, alla formazione del personale ed al coerente dispiego di risorse economiche finalizzato alla prevenzione di infortuni.

⁵ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

1.7.4 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

Il D.dgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*", che al comma 12 statuisce: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*".

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12-*bis* del D.lgs. n. 286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Da ultimo è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La legge ha altresì introdotto sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Precisamente, sono stati aggiunti tre commi all'art 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001 (la cui rubrica non viene modificata e continua a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- comma 1-*bis*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- comma 1-*ter*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- comma 1-*quater*: sanzioni interdittive *ex* art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) delitti indicati nei commi precedenti.

Va tuttavia segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità – è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8), i quali non risultano abrogati dalla legge in commento.

In altri termini, non è stata seguita la strada percorsa qualche anno fa per i delitti di riciclaggio, prima rilevanti solo se transnazionali e poi inseriti *tout court* nel D.lgs. 231, all'art 25-*octies*, ma con contestuale abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art 10 della legge 146.

Quindi ad oggi sussistono due disposizioni che prevedono la responsabilità dell'ente per traffico di migranti: l'art 25-*duodecies* e l'art 10, commi 7 e 8 della legge 146.

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di MRC Holding e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni

- funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
 - regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
 - adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di MRC Holding, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
 - sia garantito il rispetto del Codice dell'Ambiente e delle altre normative.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁶ di commissione i presidi giudicati idonei dal CdA di MRC Holding sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione della propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

⁶ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.5.

Per le altre categorie di Reati⁷ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei Reati.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Anche questi processi sono considerati a rischio per i Reati societari e sono nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno è tenuto ad osservare.

Tanto premesso, le macro attività che Holding, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, anche considerando le attività esercitate in esecuzione dei Contratti di Corporate Service, come sopra descritte, sono le seguenti:

- predisposizione del bilancio di esercizio (proprio e consolidato di Gruppo), delle relazioni o delle comunicazioni sociali e di qualsiasi documento giuridicamente rilevante in cui si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società e dei Beneficiari;
- operazioni straordinarie della Società (riduzione capitale, fusione, scissione etc.);
- gestione dei rapporti con gli Organi di controllo, anche dei Beneficiari;
- gestione e selezione fornitori, anche per conto dei Beneficiari;
- approvvigionamento di beni, anche per conto dei Beneficiari.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività rese per la Società e per i Beneficiari:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- partecipazione alla redazione del bilancio;
- accreditamento fornitori;
- rapporti e comunicazione all'Organo di controllo;
- acquisto materia prima e merci varie;
- selezione del personale.

Come si è già evidenziato, MRC Holding gestisce attività fiscale, controllo di gestione, finanza anche per le società controllate, sulla base del citato contratto di Corporate Services, (allegato e parte integrante del presente modello come definito nella Parte Generale e nelle premesse della presente Parte Speciale).

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Al fine di impedire la commissione dei reati in parola è previsto l'obbligo a carico dei Destinatari del presente Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati dagli Organi Sociali di MRC Holding che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* adottate;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed

⁷ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

- organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo di MRC Holding in generale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da MRC Holding;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote o azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte

le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi⁸:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale di Holding, quando opera per conto di società Beneficiarie, interessato alle regole di *Corporate Governance* ed ai reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione di procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, aggregazioni).

Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, il fondo imposte e tasse ecc.)
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con eventuali consulenti esterni, *outsourcer*, o soggetti già dipendenti di altra società del Gruppo che svolgano attività di gestione della contabilità di MRC Holding al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella tenuta della contabilità;
- è prevista almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e

⁸ Tali controlli dovranno essere nel tempo oggetto di revisione, aggiornamento, eventuale sostituzione in funzione dell'evolversi della normativa di settore, dell'ampliamento operativo di MRC Holding e dunque delle possibili altre aree di rischio che potranno individuarsi nel tempo.

l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio.

- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;
- la società di revisione incaricata rende un giudizio sul bilancio nonché una lettera di attestazione o di manleva siglata dalla Funzione *Corporate* Amministrazione & Fiscale;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione interna *Corporate* Amministrazione & Fiscale. L'OdV, inoltre, propizia i rapporti con il Collegio sindacale e la società di revisione.

Gestione delle operazioni societarie

La gestione delle operazioni societarie è svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedono:

- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento delle Assemblee in base allo Statuto della Società;
- controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari al Consiglio di Amministrazione, sui flussi finanziari, in base a quanto previsto dal sistema di controllo di gestione e dai relativi indicatori gestionali passibili anche di anomalie nel funzionamento delle regole di buon governo societario;
- programmi di informazione periodica degli amministratori o dei soggetti apicali sui reati in materia societaria, e relativi sistemi sanzionatori;
- controlli sul sistema di comunicazione anche esterno in cui si renda manifesto ai principali interlocutori di MRC Holding, che è stato adottato l'apposito modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma e che dunque venga fortemente enfatizzata l'eticità di MRC Holding;
- controlli sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure e verifica del loro rispetto, sui poteri autorizzativi, conflitti d'interesse e parti correlate;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo – contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- previsione di attività di riporto direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nella **negoziazione e stipula di contratti attivi**, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società Beneficiarie, in coordinamento con la Funzione interna Corporate Marketing & servizi commerciali.

La formazione dei prezzi delle Beneficiarie avviene sulla base di listini pubblicati (come per tutte le società del settore) e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili.

La variazione di detti livelli viene rivista costantemente sulla base degli andamenti dei prezzi internazionali della materia prima.

I contratti con la clientela delle Beneficiarie sono curati dalla Funzione Corporate legale ed avvengono sulla base di standard contrattuali (condizioni generali) della società.

Tutti i contratti con la clientela sono gestiti sul sistema SAP, sistema utilizzato da Holding e dalle altre società del Gruppo.

Eventuali contestazioni da parte di clienti sono gestite formalmente a sistema SAP dall'ufficio qualità di Holding e il riconoscimento di note di variazione approvata dall'ufficio qualità (sulla base di documentazione e verifica sul campo se necessario), dalla Funzione interna Corporate Marketing & servizi commerciali e approvate definitivamente dal CdA o da uno degli amministratori delle Beneficiarie.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto (RDA).

Per ogni RDA, esclusa quella relativa all'acquisto di materia prima, avanzata dal personale di Holding o da personale delle Beneficiarie, dopo l'approvazione a procedere da parte del legale rappresentante della Società o delle Beneficiarie, a seconda della provenienza della RDA, la Funzione interna Corporate Acquisti richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione interna Corporate legale e approvato dall'amministratore di Holding.

Nel caso invece di acquisto di materia prima la competenza è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione dei Beneficiari, coadiuvato dalle Funzioni Commerciale interna a ciascuna società del Gruppo.

Con specifico riguardo agli acquisti in tema di sicurezza ed ambiente i *Plant Manager*, delegati dal datore di lavoro di ciascuna società Beneficiaria, emettono una richiesta di acquisto in tema di sicurezza o salubrità dei luoghi di lavoro o ambiente - di seguito "RDAS", che segue la presente procedura specifica.

Per tali RDAS non è prevista alcuna forma di controllo né altra autorizzazione: ricevuta la RDAS la Funzione interna Corporate Acquisti richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione interna Corporate legale e approvato dall'amministratore di Holding.

La RDAS è pagata con la provvista disponibile su un conto corrente specifico, costantemente accresciuta senza possibilità decisoria o autorizzativa del CdA di Holding o delle società Beneficiarie.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione”

Il gruppo Marcegaglia ha adottato una specifica *Policy* anticorruzione, allegata al presente Modello, in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La *Policy* anticorruzione si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

La presente *Policy* rappresenta lo strumento principe che MRC Holding utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi anche tra privati.

La Società, al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – prevede a carico dei Destinatari del presente Modello il divieto di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 c.c., possano potenzialmente diventarle;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all’art. 2635 c.c.;
- di dare o accettare tangenti;

Inoltre è previsto:

- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- il controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell’area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo

- che possano essere successivamente oggetto di verifica;
rispetto del Codice etico.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società, in coordinamento con la Funzione *Corporate Marketing & servizi commerciali*.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto ("RDA").

Per ogni RDA avanzata da una funzione aziendale di MRC Holding, dopo l'approvazione a procedere da parte del legale rappresentante, la Funzione *Corporate Acquisti* richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA.

L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza.

I contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno standard predisposto dalla Funzione *Corporate legale*.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza controlla sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

È prevista almeno una riunione tra l'OdV ed il sindaco unico prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio. È altresì previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con un referente della Funzione interna *Corporate Amministrazione & Fiscale*

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti al gruppo Marcegaglia.

Aree a rischio

- *Corporate Amministrazione e fiscale;*
- *Corporate Risorse Umane e organizzazione;*
- *Corporate controllo gestione;*

- *Corporate* legale;
- *Corporate* Finanza;
- *Corporate* acquisti;
- *Corporate* Marketing e servizi commerciali⁹.

Aree a rischio – rapporti con terzi

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti.

Rapporti infragruppo

- contratti di acquisto infragruppo e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.

Questi Reati possono essere commessi dal personale dipendente di MRC Holding attraverso le proprie Funzioni *Corporate*.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti Reati, i Destinatari del presente Modello, ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da MRC Holding ed ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati. In particolare:

- la Funzione interna *Corporate* Acquisti effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, etc.);
- nel caso la Società si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International, la società, oltre ad osservare la propria Policy anticorruzione e oltre ad osservare la normativa locale in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, effettua una due diligence sulla scelta degli agenti che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione locale e in ogni caso nell'ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza non ordinari;
- la Funzione interna *Corporate* Acquisti, in coordinamento con la Funzione interna *Corporate* Amministrativa e fiscale, e periodicamente l'Organo di controllo di Holding, effettuano una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Ogni pagamento è gestito e tracciato dal sistema SAP gestito da Holding;

⁹ La direzione acquisti e il *marketing* si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all'art. 25-*quater*, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

- ogni pagamento è inoltre autorizzato dal legale rappresentante solo dopo verifica della Funzione interna Corporate Amministrativa (che verifica l'esecuzione della fornitura e la correttezza del flusso RDA con l'ordine e l'ingresso della merce o la prestazione effettiva del servizio) e della Funzione interna Corporate Finanza;
- è previsto un sistema di controllo dei flussi finanziari. Tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso il contratto di *cash pooling*, le cui modalità sono specificate a livello contrattuale (cfr. Contratto di *cash pooling*).
- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.) dalla Funzione interna Corporate Finanza;
- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare la Funzione interna Corporate Acquisti, valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti.
- la Società prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- vengono effettuati controlli i preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai Reati societari;
- la Società forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio.

Da ultimo, come già indicato in precedenza nella presente parte speciale del Modello, con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stata introdotta la fattispecie di reato dell'autoriciclaggio ex art. 648 *ter*.1 c.p. che è stato considerato quale ulteriore Reato presupposto alla responsabilità penale degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Rispetto al delitto di autoriciclaggio, tra i reati presupposti più significativi vi sono quelli tributari, che possono costituire un illecito prodromico al reato in questione.

Questi reati sono in ogni caso soggetti a sanzione in forza di quanto previsto dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001.

Nella società, però, vi è già una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale effettuata dalla Funzione Corporate Amministrazione e Fiscale, come verrà meglio specificato nel Par. 2.1.3.

Inoltre, MRC Holding attua i seguenti specifici presidi:

- sistema di controllo amministrativo e contabile attribuito e gestito da una società di revisione ad *hoc* incaricata;
- sistema di controllo di legalità dell'attività sociale affidato al Collegio Sindacale.
- *policy* anticorruzione comune a tutto il Gruppo Marcegaglia;

Infine, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la Società attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente Parte Speciale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali propri e delle società controllate;
- Predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo;

Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari

Occorre premettere che la società cura la gestione degli aspetti finanziari che coinvolgono, a vari livelli, le società facenti parte del Gruppo Marcegaglia. Peraltro, Holding cura anche la predisposizione del Bilancio consolidato di Gruppo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione degli illeciti passibili di emergere in relazione allo svolgimento delle suesposte attività, considerate a rischio.

La categoria dei Reati tributari, direttamente o indirettamente, interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.3 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.Lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, alcune delle quali svolte da Holding in favore delle società del Gruppo, in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

Aree di attività a rischio

A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);

- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio e consolidato di Gruppo, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- Eventuale adesione al regime collaborativo *ex* D.lgs. 128/2015 (cooperative compliance).

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MRC Holding S.p.A. ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di Istruzioni di cui al Manuale della Qualità ai sensi della norma ISO 9001 che disciplinano il processo di fatturazione e di emissione e monitoraggio delle note di credito.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni,

principi contabili, ecc.).

- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

B) Gestione della tesoreria

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione della cassa.

Protocolli

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, MRC Holding, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;
 - c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
 - d) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.
- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza di un'anagrafica clienti con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui MRC Holding o altre società del Gruppo collaborano.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro

attendibilità commerciale e professionale.

- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica clienti.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

D) Risorse Umane

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stages* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

Protocolli

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi, dei quali fa piena applicazione anche nell'interesse delle società controllate e facenti parte del Gruppo:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.
- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello 231 di cui il Responsabile Corporate Risorse Umane viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di selezione del personale.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o stage.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di questi reati, in considerazione della realtà di MRC Holding, ovvero di altre società del Gruppo nell'interesse delle quali Holding svolga attività nell'ambito dell'esecuzione di prestazioni previste dai contratti di Corporate Service, sono:

- la partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

Aree di attività a rischio

- Gestione delle attività finanziarie;
- Investimenti in sicurezza dei luoghi lavoro ed ambientali, specie per conto dei Beneficiari dei Contratti di Service;
- Investimenti di produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica;
- Formazione.

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della *policy* anticorruzione in relazione ai rapporti con la P.A. al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente rivelarsi quali tentativi di corruzione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica della Funzione *Corporate* legale.
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione

attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dal legale rappresentante della Società e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della Funzione *Corporate* legale;

- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti di MRC Holding, quando operano per conto di altre società del Gruppo, sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- esclusione esplicita, nel Codice etico, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze. In particolare, ha facoltà di acquisire la documentazione inerente a qualsivoglia pratica che comporti rapporti con la Pubblica Amministrazione o esponenti della stessa.

2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Selezione ed assunzione del personale.

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo nonché nella *policy* anticorruzione del Gruppo Marcegaglia.

Nel caso specifico dei fornitori, *partners* commerciali e consulenti, la società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dalla Funzione *Corporate* Acquisti che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile. Spetta quindi alla Funzione *Corporate* Acquisti procedere ad una verifica amministrativa per approvare l'inserimento del fornitore.

La Funzione *Corporate* Acquisti richiede ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

E' quindi possibile la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica,

l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, *etc* (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'i.v.a. ed obblighi di antiriciclaggio).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze al Consiglio di Amministrazione.

2.1.6 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Area di rischio

- Gestione del personale dipendente;
- impiego di personale alle dipendenze di terzi;
- rapporti di collaborazione.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata a:

- Funzione *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione;
- responsabile del sistema integrato qualità e sicurezza.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del Codice Etico adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o anche attivando l'OdV mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al Codice Etico ed al Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/2001.

Procedure

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex* art. 603 bis c.p., come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione basso, per la realtà di MRC Holding.

Risulta in ogni caso necessario ed opportuno valutare ogni possibile situazione di rischio incluse anche quelle residuali in cui venga impiegato personale nella Società alle dipendenze di terzi che hanno rapporti commerciali con MRC Holding.

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto (*cfr. par. 1.7.2*),

è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma.

Quanto allo sfruttamento infatti il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipizzazione degli “indici di sfruttamento” che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie, ecc.).

L'organizzazione ha adottato un Codice etico *ex* D.lgs. 231/2001 che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice etico prevede inoltre che MRC Holding si impegni a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

MRC Holding non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La Società si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile.

MRC Holding inoltre esige che i propri fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di “schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato” e “tratta di esseri umani”.

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con MRC Holding.

La Società attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei fornitori che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di prezzo.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/2001 vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel Modello stesso. Le terzi parti che hanno rapporti commerciali con la Società, al fine di impedire la realizzazione del reato in parola,

rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di MRC Holding, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la Società si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La Società, inoltre, al fine di impedire la commissione del Reato in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal Codice Etico adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità ai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della Società;
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applica ed osserva le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure già previste per evitare la commissione dei reati *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001 idonee ad evitare la consumazione del presente Reato.
4. MRC Holding vieta ogni condizione di lavoro, metodo di sorveglianza degradanti.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Questa categoria di reati è risultata poco sensibile per l'attività svolta da Holding.

È comunque intenzione di Holding apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della Società.

Premesso che Holding si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il Modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della Società.

La presente parte speciale persegue differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza, di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i Destinatari del Modello, per i soggetti

che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;

- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei Reati in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto, nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il RSPP, che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il delegato del Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza, incaricati del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la Società tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, con una costante verifica dell'adequatezza delle misure in essere.

La società garantisce tra l'altro:

- ambienti di lavoro salubri e conformi alle normativa specifiche;

- macchine ed impianti conformi alle normative vigenti, anche di derivazione comunitaria.
- ogni macchinario utilizzato da dipendente di Holding è dotato di libretto di funzionamento tradotto in lingua italiana nelle sue parti essenziali;
- ogni macchinario è soggetto a manutenzione ordinaria con cadenza periodica e straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la formazione, informazione ed addestramento di ogni lavoratore per la specifica mansione svolta conformemente all'accordo Stato-Regione in merito;
- la presenza degli addetti alla squadra di emergenza, specificamente formati;
- la visita medica, anche preassuntiva, per le mansioni a rischio, compresa la costante sorveglianza sanitaria specifica per mansione.

In linea generale, la politica della Società in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- Affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica.
- Gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività.
- Perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone".
- Promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna

- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("R.S.P.P."), individuato nella figura di un professionista in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è quantomeno formalizzata con lettera del Legale Rappresentante (c.d. Datore di Lavoro) della Società.
- Nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli Addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e con cadenza triennale frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera firmata dal Datore di Lavoro e controfirmata dall'interessato e dal Rappresentante Dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S.").

- Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

- I dipendenti provvedono ad eleggere i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S."). Gli R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.

- Valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile.

- Interventi di informazione e formazione

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale di Holding. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.
- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica la costante applicazione delle procedure e ne propone i necessari adeguamenti o integrazioni. In tale compito, l'OdV si avvale della piena collaborazione del sistema di prevenzione e protezione presente nella società e di tutte le funzioni interessate.

Ogni violazione delle procedure dovrà essere segnalata tempestivamente all'OdV stesso, chiunque ne venga a conoscenza.

2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Area di attività a rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo;
- distacco di lavoratori.

Ciò anche quando il personale interno opera conto dei Beneficiari.

Procedure applicate

Per prevenire detta fattispecie di reato si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con Dipendenti e Collaboratori, di seguito sinteticamente riportate.

La scelta e selezione del personale sono gestite dalla Funzione interna *Corporate Risorse Umane & Organizzazione* della società.

La Funzione interna *Corporate Risorse Umane & Organizzazione* si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale ad eccezione del personale apicale (dirigenti) che è di

esclusiva competenza del CdA della Società.

La Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal CdA, in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre, la predetta Funzione interna *Corporate* mantiene la documentazione dell'attività svolta e segnalare senza indugio al CdA ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

La Funzione interna *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. La stessa Funzione interna *Corporate* è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della Società.

Quando Holding si avvale di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla Società un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei Fornitori saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto della procedura implementata dalla Società idonea ad impedire il Reato in questione.

L'OdV se riscontra una violazione del presente protocollo informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.